



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 120

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Risoluzione n.22/E – Articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza **che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E (All.n.1) dello scorso 23 maggio è intervenuta sul tema della violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria di cui all'art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014.**

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono inviare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, in modo da renderli disponibili per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, gli iscritti dovranno rispettare:

- entro il 30 settembre 2022 l'invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 1° semestre 2022;**
- entro il 31 gennaio 2023 l'invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 2° semestre 2022;**
- entro la fine del mese successivo l'invio al sistema TS delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.**

Ciò detto, la Risoluzione indicata in oggetto, nell'esaminare la portata del sistema sanzionatorio inerente alla tematica in esame, prevede che: in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati oggetto di invio al Sistema TS occorra applicare la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000; in caso di trasmissione tardiva ma entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione venga ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000; nel caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non va applicata se entro i 5 giorni successivi alla scadenza vengono trasmessi i dati corretti (ovvero, qualora l'anomalia venga segnalata dall'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi a detta segnalazione).



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

La suddetta norma prevede, altresì, la disapplicazione dell'istituto del “cumulo giuridico” previsto dall'articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997. Nello specifico la fattispecie affrontata dalla Risoluzione afferisce alla corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che **“si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione”**, ovvero se occorra fare riferimento: al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione; al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria; alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; ad altro. **In altri termini, l'Agenzia delle Entrate precisa che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma in questione va inteso con riferimento a ogni singolo documento di spesa omesso ovvero inviato errato o tardivamente al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Pertanto, la sanzione di 100 euro si applica su ogni singolo documento di spesa fino a un massimo di 50 mila euro.**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005